


PROTOCOLLO DI INTESA PER LA DETERMINAZIONE DEI CONTINGENTI DI PERSONALE PER LE ISTITUZIONI SCOLASTICHE ED EDUCATIVE NECESSARI AD ASSICURARE LE PRESTAZIONI INDISPENSABILI IN CASO DI SCIOPERO

In data 10 / 02 / 2021

tra

Dirigente Scolastico
Istituzione Scolastica

Prof.ssa MUSCATO GIUSEPPA
I.C. DI CASELLE



e le seguenti Organizzazioni Sindacali

CISL FSUR
FLC CGIL
FED. UIL SCUOLA RUA
SNALS CONFSAL
FED. GILDA UNAMS
ANIEF

SILVIA POCHETTINO
RITA CASTELNUOVO

Tenuto conto che in data 12 gennaio 2021 nella Gazzetta Ufficiale – Serie Generale - nr.8 è stata pubblicata la delibera 17 dicembre 2020 della Commissione di Garanzia con la quale si recepisce l'Accordo nazionale sulle norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali e sulle procedure di raffreddamento e di conciliazione in caso di sciopero nel Comparto Istruzione e Ricerca, sottoscritto dall'ARAN e dalle Organizzazioni sindacali CISL FSUR, FLC CGIL, FED. UIL SCUOLA RUA, SNALS CONFSAL, GILDA UNAMS e ANIEF in data 2 dicembre 2020;

Considerato che tale Accordo nazionale sostituisce l'allegato-ATTUAZIONE DELLA LEGGE 146/90 al CCNL 1998/2001 siglato 3 marzo 1999;

Considerato che tale Accordo nazionale attua le disposizioni contenute nella legge 12 giugno 1990, n. 146, come modificata ed integrata dalla legge 11 aprile 2000, n. 83, in materia di servizi pubblici essenziali in caso di sciopero, indicando le prestazioni indispensabili e fissando i criteri per la determinazione dei contingenti di personale tenuti a garantirle;

Considerato che, ai sensi dell'art.3, comma 2 dell'Accordo nazionale del 2 dicembre 2020, è previsto che presso ogni istituzione scolastica ed educativa il Dirigente Scolastico e le Organizzazioni Sindacali rappresentative, in quanto ammesse alle trattative nazionali ai sensi dell'art. 43 del D. Lgs. n.165/2001, individuino in un apposito protocollo di intesa il numero dei lavoratori interessati ed i criteri di individuazione dei medesimi;

Considerato che restano in vigore le Leggi 146/90 e 83/2000;

SI STIPULA QUANTO SEGUE

Articolo 1

Contingenti di personale necessario ad assicurare le prestazioni indispensabili di cui all'art.2 dell'Accordo Nazionale 2 dicembre 2020

a1) attività, dirette e strumentali, riguardanti lo svolgimento degli scrutini finali, degli esami finali nonché degli esami di idoneità:

Docenti:

si terrà conto di quanto previsto dall'art. 10 , comma 6, lett. d) ed e)

d) gli scioperi proclamati e concomitanti con le giornate nelle quali è prevista l'effettuazione degli scrutini non finali non devono comunque comportare un differimento della conclusione delle operazioni di detti scrutini superiore a 5 giorni rispetto alle scadenze fissate dal calendario scolastico;

e) gli scioperi proclamati e concomitanti con le giornate nelle quali è prevista l'effettuazione degli scrutini finali non devono differirne la conclusione nei soli casi in cui il compimento dell'attività valutativa sia propedeutico allo svolgimento degli esami conclusivi dei cicli di istruzione; negli altri casi, i predetti scioperi non devono comunque comportare un differimento delle operazioni di scrutinio superiore a 5 giorni rispetto alla scadenza programmata della conclusione

Personale ATA:

- nr. 1 assistente amministrativo;
- nr. 2 collaboratori scolastici per l'uso dei locali interessati, per l'apertura e chiusura della scuola, se prevista per l'intera giornata, e per la vigilanza sull'ingresso principale;

d1) adempimenti necessari per assicurare il pagamento degli stipendi e delle pensioni per il periodo di tempo strettamente necessario in base alla organizzazione della scuola, ivi compreso il versamento dei contributi previdenziali ed i connessi adempimenti:

- Direttore dei servizi generali ed amministrativi *e/o*
- nr. 1 assistente amministrativo
- nr. 1 collaboratore scolastico per l'apertura e chiusura della scuola

Articolo 2

Criteria di individuazione dei soggetti atti a garantire le prestazioni indispensabili

Nell'individuazione dei lavoratori interessati a garantire le prestazioni indispensabili si adottano i seguenti criteri:

- volontarietà;
- rotazione (a partire dalla lettera sorteggiata alla presenza della RSU).

Il Dirigente Scolastico avviserà i lavoratori interessati a garantire le prestazioni indispensabili 5 (cinque) giorni prima della data dello sciopero.

Entro il giorno successivo alla ricezione della comunicazione il personale individuato può ribadire la volontà di aderire allo sciopero già manifestata precedentemente chiedendo, quindi, la conseguente sostituzione al servizio minimo essenziale previsto.

L'eventuale sostituzione potrà essere accordata dal Dirigente Scolastico qualora sia possibile a seguito di disponibilità volontaria di altro personale dello stesso profilo

La comunicazione definitiva sarà data agli interessati entro le successive 24 ore.

Articolo 3

Applicazione del protocollo d' intesa

Il Dirigente scolastico, sulla base del protocollo d' intesa, emana il conseguente regolamento nel pieno rispetto dei criteri generali indicati ai precedenti artt. 1 e 2.

Articolo 4

Clausola di salvaguardia

Nel caso si verificasse la necessità di effettuare eventuali variazioni e/o adeguamenti al presente protocollo d' intesa per sopraggiunte, non prevedibili ed eventuali ulteriori esigenze, le parti si riuniranno per apportare le opportune modifiche.

Data, 10/02/2021

Le parti

Dirigente Scolastico

Giuseppe Cusato

FLC CGIL

[Signature]

CISL FSUR

[Signature]

FED. UIL SCUOLA RUA

SNALS CONFSAL

FED. GILDA UNAMS

ANIEF
